

SCRITTI PER
LUIGI LOMBARDI VALLAURI

VOLUME PRIMO

 Wolters Kluwer

CEDAM

2016

Le foto di copertina sono di Saverio Lombardi Vallauri

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

Copyright 2016 Wolters Kluwer Italia Srl

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le riproduzioni diverse da quelle sopra indicate (per uso non personale – cioè, a titolo esemplificativo, commerciale, economico o professionale – e/o oltre il limite del 15%) potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da EDISER Srl, società di servizi dell'Associazione Italiana Editori, attraverso il marchio CLEARedi Centro Licenze e Autorizzazioni Riproduzioni Editoriali. Informazioni: www.clearedi.org.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

Stampato in Italia - Printed in Italy

Stampato da GECA s.r.l. - Via Monferrato, 54 - 20098 San Giuliano Milanese (MI)

SOMMARIO

VOLUME PRIMO

<i>Dedica</i>	p. XIII
<i>Nota bibliografica</i>	» XV
LUIGI LOMBARDI VALLAURI, <i>Dronero... (un po' di) biografia come filosofia</i>	» 1
PIERO FIORELLI, <i>Anniversario</i>	» 9
ADELINA ADINOLFI, <i>Il trattamento degli animali nel diritto dell'Unione europea tra interessi commerciali, protezione ambientale e «benessere»: verso lo sviluppo di valori condivisi?</i>	» 19
SALVATORE AMATO, <i>L'orizzonte pléromatico: una società della confidenza?</i>	» 45
AGATA C. AMATO MANGIAMELI, <i>Religione(i)/diritto(i). Osservazioni in margine</i>	» 61
MAURO BARBERIS, <i>Il miglior diritto possibile. Lombardi Vallauri e il diritto giurisprudenziale</i>	» 73
ROBERTO BARTOLI, <i>Il diritto penale tra vendetta e riparazione</i>	» 87
PAOLO BECCHI, <i>L'idea di Europa e la sua attuale crisi</i>	» 103
MASSIMILIANO BELLAVISTA, <i>Alcune riflessioni in tema di diritto giurisprudenziale e formazione della decisione amministrativa</i>	» 125
PAOLO L. BERNARDINI, <i>Antonio Montanari: un avversario dei lumi tra giusnaturalismo e conservatorismo</i>	» 141
ALBERTO BIANCHI, <i>Dai Pensieri sulla cometa a Cime abissali: la società di atei incarnata</i>	» 165
PATRIZIA BORSELLINO, <i>Divergenze metaetiche e sintonie etiche</i>	» 181
MARIA AGOSTINA CABIDDU, <i>A futura 'memoria': lingua, identità e internazionalizzazione</i>	» 195

PAOLO CARETTI, <i>La parabola del dibattito sulla riforma della Costituzione: dalla ricerca di regole condivise alla scelta di regole «partigiane»</i>	p.	215
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, <i>Il secondo secolo d.C. tra due quinte, «A Roma» di Elio Aristide e l'epistola «A Diogneto»</i>	»	227
SILVANA CASTIGNONE, <i>Etica ambientale e conquista dello spazio</i>	»	235
EMANUELE CASTRUCCI, <i>Assolutezza veritativa, convenzionalità della conoscenza e storicità note per un'etica convenzionalista, conversando con Luigi Lombardi Vallauri</i>	»	243
PIERLUIGI CHIASSONI, <i>Le poco ideali proprietà dell'articolo «ideale» sull'interpretazione della legge</i>	»	255
STEFANO CORBETTA, <i>Il «disastro ambientale» tra giurisprudenza creativa e cattiva legislazione</i>	»	267
SERENA CORONGIU, <i>L'utopia dell'αλεπη in alcune opere letterarie e poetiche del Novecento</i>	»	289
CECILIA CORSI, <i>Immigrazione, accoglienza, diritto</i>	»	305
GIOVANNI COSI, <i>La promessa della mediazione</i>	»	321
MARCO CROCE, <i>Luigi Lombardi Vallauri e la lotta per la libertà nella scuola</i>	»	337
FRANCESCO D'AGOSTINO, <i>Progresso scientifico e diritto naturale</i>	»	351
FRANCESCO M. DE SANCTIS, <i>Sulla contemporaneità del diritto giurisprudenziale. In forma semi-epistolare</i>	»	369
VITTORIO DI CAGNO, <i>La justicia en el pensamiento de José Martí. Primacía del sistema jurídico del civil-law en el sentido de justicia justa y de amor martiano</i>	»	383
PAOLO DI LUCIA E LORENZO PASSERINI GLAZEL, <i>Il paradosso di una religione senza Dio. Hans Kelsen antropologo della modernità</i>	»	403
ALBERTO DI MARIO, <i>Diritto giurisprudenziale e giustizia amministrativa</i>	»	431
ENRICO DICIOTTI, <i>Libertà libertaria, libertà liberale e libertà liberante</i>	»	447
GERHARD DILCHER, <i>Freirechtsbewegung und Rationalisierung bei Max Weber</i>	»	465

LUCIANO EUSEBI, <i>Linee storte ma diritte. Frammenti di riflessione, in amicizia</i>	p.	475
CARLA FARALLI, <i>Law in books e law in action. L'esperienza delle legal clinics</i>	»	495
SEBASTIANO FARO E NICOLA LETTIERI, <i>Big data: una lettura informatico-giuridica</i>	»	503
MAURIZIO FIORAVANTI, <i>La produzione del diritto tra legge e giudice: il rapporto tra democrazia e giurisdizione</i> ...	»	519
GIOVANNI FLORA, <i>Diritti degli animali, «vivisezione» e legittima difesa di «diritti altrui»</i>	»	527
MARIA ANTONIETTA FODDAL, <i>Diritto collaborativo</i>	»	535
DOMENICO FRANCAVILLA, <i>Ātmanastuṣṭi. Soddisfazione interiore e conoscenza del dovere nella tradizione giuridica hindu</i>	»	551
LORENZO FRANCHINI, <i>Brevi note riguardo al carattere «ufficiale» o meno di una consuetudine</i>	»	565
TERESA FRANZA, <i>Il pléroma come ideale regolativo</i>	»	581
GIORGIO GAJA, <i>Il giudice internazionale fra interpretazione evolutiva e diritto intertemporale</i>	»	599
SERGIO GALVAN E CIRO DI FLORIO, <i>Il problema della conoscenza matematica</i>	»	607
TOMMASO GAZZOLO, <i>Sade anti-abortista?</i>	»	629
MORRIS L. GHEZZI, <i>Relativismo dei propri valori</i>	»	645
EMERICO GIACHERY, <i>Esperienze e riflessioni di un interprete di testi letterari</i>	»	659
CRISTINA GIACHI, <i>Consenso e uso della forza. Tracce di una dialettica nella tutela interdittale del pegno</i>	»	671
M. CRISTINA GRISOLIA, <i>La lingua italiana: un valore da tutelare? Problemi e prospettive</i>	»	685
RICCARDO GUASTINI, <i>I fondamenti scettici del giusliberismo</i>	»	705
ANTONIO INCAMPO, <i>Quattro tesi climatologiche sul diritto. A proposito del «logos della norma» in Luigi Lombardi Vallauri</i>	»	719
NATALINO IRTI, <i>Capitalismo e calcolabilità giuridica. (Lecture e riflessioni)</i>	»	731

MASSIMO LA TORRE, <i>Libertà «repubblicana»? Oscillando tra liberalismo e democrazia</i>	p.	749
EDOARDO LOMBARDI VALLAURI, <i>Estetica e prescrizione (grammaticale)</i>	»	761
ELENA LOMBARDI VALLAURI, <i>Senza etichette. Esperienza in un'istituzione autocritica</i>	»	775
MARTINA LOMBARDI VALLAURI, <i>Al centro dell'uomo tragico. La φρήν in Eschilo, Sofocle, Euripide</i>	»	787
STEFANO LOMBARDI VALLAURI, <i>Sull'accompagnamento musicale del discorso filosofico. Sull'ascolto musicale come pratica sapienziale</i>	»	793
PAOLA LUCARELLI, <i>Il diritto della mediazione nella visione ottimistica di una gius-commercialista</i>	»	809
CLAUDIO LUZZATI, <i>Interpretazione della legge, interpretazione del diritto e interpretazione nel diritto</i>	»	823

VOLUME SECONDO

GRAZIA MANNOZZI, <i>La giustizia riparativa per il crimine dei colletti bianchi: una possibilità o un paradosso?</i>	»	847
ANNA MANNUCCI, <i>Trent'anni dopo</i>	»	863
FERRANDO MANTOVANI, <i>L'«umanità» dell'animale verso l'uomo e la «disumanità» dell'uomo verso l'animale ...</i>	»	877
ROSAMARIA MARINI, <i>Lettura musicale di una partitura letteraria</i>	»	893
VALERIO MAROTTA, <i>Una breve nota sui diritti di libertà nel mondo romano. Tertulliano, Lattanzio, Costantino</i>	»	909
COSIMO MAZZONI, <i>Diritto di morire. Autodeterminazione. Suicidio</i>	»	927
MATTEO MESCHIARI, <i>Critica della ragione paesaggistica</i>	»	941
MARCO MIGLIORINI, <i>Per lo studio sulla disciplina del tasso di interesse in Roma antica</i>	»	957
BRUNO MONTANARI, <i>Acqua. Materia e spirito</i>	»	979
ULFRID NEUMANN, <i>Gustav Radbruch und die Freirechtsbewegung.</i>	»	1001

PIETRO PAOLO ONIDA, <i>La questione della responsabilità giuridica degli animali fra diritto romano e diritto medievale sardo</i>	p. 1019
GIOVANNI ORRÙ, <i>La valutatività della giurisprudenza e l'autonomia metodologica e operativa del giudice</i>	» 1039
ROSA PALAVERA, « <i>Ospitalità, diritto e</i> ». <i>Una premessa, cinque smentite, due ipotesi</i>	» 1047
LAURA PALAZZANI, <i>Enhancement e bioetica</i>	» 1069
FRANCESCO PALAZZO, <i>Il principio di legalità tra Costituzione e suggestioni sovranazionali</i>	» 1087
MICHELE PAPA, « <i>A chi legge</i> »: <i>l'incipit visionario dei delitti e delle pene</i>	» 1103
CARLO PARENTI, <i>Spunti di riflessione su maestri di luce: Luigi Lombardi Vallauri e Giorgio La Pira</i>	» 1123
BALDASSARE PASTORE, <i>Diritto giurisprudenziale e ragione giuridica</i>	» 1139
LUCA R. PERFETTI, <i>Sull'ordine giuridico della società e la sovranità</i>	» 1153
FRANCESCA RESCIGNO, <i>De te fabula narratur: i diritti degli esseri animali come parametro di civiltà</i>	» 1167
ROBERTO RIGHI, <i>Nucleus in testa. Varianti di modernismo giuridico</i>	» 1183
STEFANO RODOTÀ, <i>L'uso umano degli esseri umani</i>	» 1195
ORLANDO ROSELLI, <i>Mi sorge un dubbio: Luigi Lombardi Vallauri è stato clonato?</i>	» 1207
FILIPPO RUSCHI, <i>L'ideale di crociata nello jus publicum europaeum: questioni aperte ed una esemplificazione storica</i>	» 1213
BERNARDO SANTALUCIA, <i>Osservazioni su BGU II 628 r</i>	» 1233
PAOLO SAVARESE, <i>Un'ipotesi per interpretare il diritto nella sua complessità</i>	» 1245
ALBERTO SCERBO, <i>L'amicizia e la dimensione della politica tra antichità e modernità</i>	» 1261
LORENZO SCILLITANI, <i>Amicizia, amore, alleanza: dimensioni fiduciali nelle esperienze di rapporto giuridica e politica</i>	» 1283

DOMENICO SICILIANO, « <i>La società si difende cambiandola</i> ». <i>Di un dialogo tra Carmignani e Carrara in tema di recidiva</i>	p. 1299
ALESSANDRO SIMONI E FILIPPO ROMOLI, <i>Il codice penale e le valanghe. Riflessioni con e senza gli sci ai piedi</i>	» 1319
EMANUELE STOLFI, <i>Quartum datur. Note in tema di interpretazione «diffusa»</i>	» 1335
GIANCARLO TADDEI ELMI, <i>Informatica giuridica. Una interdiciplina</i>	» 1353
MARIACHIARA TALLACCHINI, <i>Strategie interpretative e soft law nel governo europeo della scienza</i>	» 1377
ANTONIO TARANTINO, <i>Transumanesimo e oltre</i>	» 1393
GIUSEPPE TRAUTTEUR, <i>Degnità del Pelau</i>	» 1409
HANS ERICH TROJE, <i>Amicitia post mortem durans</i>	» 1419
ISABEL TRUJILLO, <i>Schemi e scelte nel ragionamento giuridico</i>	» 1431
ALESSANDRA VALASTRO, <i>La vita fragile: ripensare i paradigmi delle politiche oltre la debolezza e le crisi</i>	» 1445
ANTONIO VALLINI, <i>Tra coscienza e scienza. Cronache recenti (e prossime venture) in tema di fecondazione assistita</i>	» 1469
GIUSEPPE VETTORI, <i>Regole e principi. Un decalogo</i>	» 1493
MARIA LUISA VILLA, <i>Multilinguismo e scienza</i>	» 1505
FRANCESCO VIOLA, <i>Dalla filosofia del diritto alla filosofia per il diritto</i>	» 1517
GIUSEPPE ZACCARIA, <i>Tre concezioni della traduzione</i>	» 1533
GIORGIO MARIA ZAMPERETTI, <i>Poesia e(¹) conoscenza</i>	» 1555
LUCIANO ZANNOTTI, <i>Initium sapientiae timor Domini: la problematica presenza dei docenti dell'Università Cattolica nelle commissioni di concorso pubblico per l'insegnamento del Diritto ecclesiastico e del Diritto canonico</i>	» 1563
KLAUS LÜDERSSEN, <i>Comedian Harmonists und symphonische Etüden</i>	» 1577

MARCO CROCE*

LUIGI LOMBARDI VALLAURI E LA LOTTA PER LA LIBERTÀ NELLA SCUOLA

SOMMARIO: 1. Prologo: una battaglia di libertà. – 2. Antefatto: il *Caso Cordero*. – 3. Il *Caso Lombardi Vallauri*: le decisioni dei giudici amministrativi. – 4. *Lombardi Vallauri c. Italia*: la centralità degli aspetti processuali. – 5. Epilogo: vittoria di Pirro o riscossa della libertà di insegnamento?

1. Prologo: una battaglia di libertà

In un battagliero scritto pubblicato nel mezzo del contenzioso giudiziario che lo ha visto coinvolto, Luigi Lombardi Vallauri proiettava opportunamente la sua vicenda personale sul piano dei principi, dando così un importante contributo argomentativo al dibattito dottrinale in merito all'interpretazione delle disposizioni previste nell'art. 33 Cost.: «La ratio per cui la Costituzione garantisce il pluralismo scolastico (come pluralismo degli enti) è che la Costituzione vuole salvaguardare, contro le tentazioni totalitarie, il pluralismo culturale. Vuole evitare, per la grande casa comune che è la Repubblica italiana, il pensiero unico. Ma quello che vale per la grande casa comune deve valere anche per la piccola casa comune che è ogni scuola degna di questo nome (...) l'importante non è se la scuola è pubblica o privata, perché le scuole pubbliche di Stalin, con il loro ateismo obbligatorio, non erano meno illiberali di scuole cattoliche come l'UC di Milano; l'importante è che la scuola – pubblica o privata – sia costituzionale: cioè alberghi in sé la libertà di ricerca e di insegnamento che la Costituzione vuole per la grande casa comune (...). È illusionistico parlare di “libere” università, di “libere” scuole solo perché queste università e

* Dottore in Giustizia costituzionale e diritti fondamentali, Università di Pisa. Docente a contratto, Università di Firenze e Università di Pisa.

queste scuole sono, grazie alla Costituzione, liberamente fondate da privati. La sola libertà seria è la libertà di fondare scuole libere, non la libertà di fondare scuole totalitarie o settarie»¹.

Nel dibattito alla Costituente, in realtà, non è semplice rintracciare una tal intenzione originaria, essendo l'art. 33 Cost. piuttosto il frutto di un compromesso non proprio riuscito fra le posizioni della Democrazia cristiana, tutta tesa a salvaguardare la tendenza cattolica delle scuole private che a quel mondo facevano riferimento, e quella delle forze laiche, che viceversa combattevano per la centralità e la necessità della scuola pubblica come scuola dell'unità, della democrazia e della (ri)costruzione della società aperta. Il risultato fu dunque un coacervo di disposizioni fra loro confliggenti, che ha dato luogo a interpretazioni le più varie e che attende ancora di essere risolto in maniera soddisfacente².

Proprio per questo, però, la proposta interpretativa di Lombardi Vallauri, tesa a comporre i dettami antinomici dei diversi commi dell'art. 33 Cost. attraverso la primazia e la valorizzazione della libertà di ricerca e di insegnamento della persona nell'interpretazione dello stesso, sembra l'unica capace di tenere insieme (o, meglio, ricomporre) le diverse anime e le diverse intenzioni originarie soggettive presenti nella disposizione in una *ratio* oggettiva soddisfacente³.

2. Antefatto: il Caso Cordero

Il quadro normativo e giurisprudenziale interno entro cui si colloca la vicenda è abbastanza noto: con la s.n. 195/1972 la

¹ L. LOMBARDI VALLAURI, *Lesione di diritti umani fondamentali da parte del Concordato*, in «L'Ateo», 1, 2002, pp. 11 ss., disponibile anche in http://www.uaar.it/uaar/ateo/archivio/2002_1_art1.html/.

² Cfr., ora, i saggi contenuti in F. ANGELINI - M. BENVENUTI (a cura di), *Le dimensioni costituzionali dell'istruzione*, Napoli, 2014, in particolare, per quanto qui interessa, G. FONTANA, *La libertà di insegnamento*, pp. 99 ss., e A. RIDOLFI, *L'università pubblica e l'università privata*, pp. 491 e ss.; nonché quelli contenuti in F. CORTESE (a cura di), *Tra amministrazione e scuola*, Napoli, 2014.

³ Per il dibattito sul tema e per ulteriori indicazioni bibliografiche sia consentito il rinvio a M. CROCE, *Le libertà garantite dall'art. 33 Cost. nella dialettica irrisolta (e irrisolvibile?) individualismo-comunitarismo*, in «Dir. pubbl.», 3, 2009, p. 895 e ss., nonché a ID., *La scuola pubblica e la scuola privata*, in ANGELINI - BENVENUTI (a cura di), *Le dimensioni costituzionali dell'istruzione*, cit., pp. 333 e ss.

Corte costituzionale sancì, forse senza ponderare adeguatamente i termini delle sue affermazioni, che «non contrasta con l'art. 33 la creazione di università libere, che possono essere confessionali o comunque ideologicamente caratterizzate» e che dall'inquadramento fra le persone giuridiche di diritto pubblico «non consegue che dell'Università Cattolica siano state attenuate l'originaria destinazione finalistica e la connessa caratterizzazione confessionale»; per poi concludere che «negandosi ad una libera università ideologicamente qualificata il potere di scegliere i suoi docenti in base ad una valutazione della loro personalità e negandosi alla stessa il potere di recedere dal rapporto ove gli indirizzi religiosi o ideologici del docente siano divenuti contrastanti con quelli che caratterizzano la scuola, si mortificherebbe la libertà di questa, inconcepibile senza la titolarità di questi poteri»⁴.

Veniva dunque salvato dalla dichiarazione di incostituzionalità l'art. 38 del Concordato del 1929, che subordinava la chiamata a Professore nell'Università Cattolica al nulla-osta da parte della Santa Sede e che, peraltro, non prevedeva nessuna possibilità di revoca del nulla-osta stesso, e ciò per esplicita volontà delle parti contraenti⁵.

Mancò del tutto, in quella pronuncia, una riflessione approfondita sulla natura degli studi universitari e sulla stessa qualificazione giuridica dell'Università Cattolica: non a caso Paolo Barile, che del collegio difensivo di Cordero faceva parte, lamentò in polemica con Vezio Crisafulli sul *Corriere della Sera* che, «se può ritenersi che nelle *scuole private*, primarie e secondarie, ideologicamente impegnate, sia ammissibile un potere di recedere dal rapporto di impiego sia da parte della scuola che

⁴ Corte cost., s.n. 195/1972, in «Foro it.», I, 1973, c. 6 e ss., con nota di richiami di A. PIZZORUSSO e osservazione di A. C. JEMOLO, *Perplexità su una sentenza*.

⁵ Come evidenziato da F. MARGIOTTA BROGLIO, *Il «caso» Cordero: un po' di ermeneutica*, in «Pol. dir.», I, 1973, pp. 28 ss., l'individuazione della reale volontà delle parti rappresenta la sola regola positivamente vigente nell'ordinamento internazionale in tema di interpretazione dei trattati e la Corte costituzionale avrebbe invece sovrapposto una sua interpretazione a quella dei contraenti considerando necessaria la permanenza del nulla-osta nel tempo. Infatti, come ricorda l'autore, l'Italia non accettò il testo proposto dalla Santa Sede che faceva riferimento alla revoca del nulla-osta e questo perché «non si voleva, probabilmente, da parte italiana l'ingerenza di organi di un ordinamento giuridico del quale si sarebbe riconosciuta la sovranità, nella vita di istituti universitari abilitati a rilasciare titoli di studio aventi valore legale nell'ordinamento dello Stato» (p. 34).

da parte dell'insegnante per motivi ideologici, nessun conflitto è ipotizzabile in seno alle università che sono sempre e soltanto *scuole pubbliche* e che, quindi, a rigore, non possono essere "impegnate" e se comunque lo sono non possono pretendere di far prevalere un loro indirizzo ideologico su quello dei docenti»⁶. E, non a caso, Giuseppe Caputo, sulla base della considerazione del fatto che l'ufficio di professore all'Università Cattolica fosse un 'ufficio pubblico', sostenne che l'art. 38 del Concordato avrebbe dovuto essere dichiarato incostituzionale per violazione dell'art. 51 Cost., che garantisce l'accesso di tutti i cittadini ai pubblici uffici⁷.

Mancò inoltre in quella pronuncia anche un qualsiasi approfondimento sui limiti inerenti all'esercizio del potere di revoca del nulla-osta e sulla connessa tutela giurisdizionale del singolo ad esso sottoposto; le critiche, anche sotto questo profilo provenienti da autorevoli esponenti della dottrina, non mancarono: Sergio Lariccia evidenziò come sarebbe stato necessario «porsi il quesito se sia ammissibile il sistema per il quale le autorità dello Stato italiano, di fronte ad un atto pienamente discrezionale emanante da un organo ecclesiastico (...) siano realmente sprovviste del potere di giudicare sulla liceità di tale comportamento»⁸, così come Arturo Carlo Jemolo fece notare che «la S. Sede è, sì, un organo sovrano, ma quando opera attraverso il provvedimento di un ente pubblico italiano a carico di un cittadino italiano che esplica nel nostro Stato una pubblica funzione, non può sottrarre a questo cittadino ogni garanzia giurisdizionale»⁹.

Una decisione, quella della Corte costituzionale, apodittica e superficiale, con addirittura qualche passaggio decisamente 'imbarazzante' in cui sembra trasparire una confusione non troppo celata: come valutare infatti l'inciso in cui il giudice delle leggi ci dice che «La legittima esistenza di libere università, caratterizzate dalla finalità di diffondere un credo religioso, è

⁶ Il brano è riportato in MARGIOTTA BROGLIO, *Il «caso» Cordero*, cit., p. 28, così come l'intervento, sempre sul Corriere della Sera, di Antonio Malintoppi, secondo cui la conseguenza della decisione della Corte avrebbe dovuto essere la perdita della capacità di rilasciare titoli di studio aventi valore legale venuto meno uno dei cardini dell'istruzione pubblica, ossia la libertà di insegnamento del singolo docente.

⁷ Cfr. G. CAPUTO, *Sul "caso" Cordero*, in «Giur. cost.», 1972, pp. 2863 ss.

⁸ S. LARICCIA, *Libertà delle Università ideologicamente impegnate e libertà di insegnamento*, in «Giur. cost.», 1972, p. 2196.

⁹ JEMOLO, *Perplexità su una sentenza*, cit., p. 11.

senza dubbio uno strumento di libertà»¹⁰? Davvero una facoltà di giurisprudenza, per di più abilitata a rilasciare titoli di studio aventi efficacia legale, può avere come sua finalità la diffusione di un credo religioso?

3. Il Caso *Lombardi Vallauri*: le decisioni dei giudici amministrativi

Comunque sia, questa criticabile decisione della Consulta divenne il precedente giudiziale principale in materia e venne addirittura 'pietrificata', in maniera piuttosto inopportuna e discutibile dal punto di vista giuridico¹¹, all'atto della stipulazione del nuovo Concordato nel 1984: se da una parte l'art. 10, co. 3, dell'Accordo di Villa Madama trasfuso nella l. n. 121/1985 innovava dal punto di vista letterale parlando di 'gradimento' e limitandolo al 'profilo religioso' (il nulla-osta di cui all'art. 38 del vecchio Concordato riguardava invece il profilo religioso e morale), dall'altra l'art. 6 del Protocollo addizionale disponeva che «La Repubblica italiana, nell'interpretazione del n. 3 – che non innova l'art. 38 del Concordato dell'11 febbraio 1929 – si atterrà alla sentenza 195/1972 della Corte Costituzionale relativa al medesimo articolo».

Il *Caso Lombardi Vallauri* nasce quindi in questo contesto normativo e giurisprudenziale, contesto che i giudici amministrativi si sono guardati bene dal mettere in discussione¹².

¹⁰ Punto 7 del Considerato in Diritto.

¹¹ Quasi che si volesse impedire alla Corte costituzionale di cambiare giurisprudenza: critiche diffuse sul punto e sul nuovo Concordato in generale in M. TEDESCHI, *L'accordo di modificazione del concordato lateranense tra la Repubblica italiana e la S. Sede del 18 febbraio 1984*, in ID., *Saggi di diritto ecclesiastico*, Torino, 1987, p. 271.

¹² In quasi tutte le materie attinenti a contenziosi riguardanti il principio di laicità dello Stato il giudice amministrativo sembra avere un atteggiamento conservatore ed elusivo delle novità introdotte dalla giurisprudenza costituzionale (si veda ad esempio il caso dell'ora di religione, su cui sia consentito rinviare a M. CROCE, *Giudice amministrativo e laicità dello Stato: il problematico séguito delle decisioni costituzionali sull'ora di religione*, in P. BONETTI - A. CASSATELLA - F. CORTESE - A. DEFFENU - A. GUAZZAROTTI (a cura di), *Giudice amministrativo e diritti costituzionali*, Atti del Convegno di Trento del 24-25 giugno 2011, Torino, 2012 (e-book), pp. 386 ss.); a maggior ragione si è comportato nella medesima maniera in un caso in cui aveva dalla sua parte un pessimo precedente costituzionale da far valere.

La vicenda è nota: Luigi Lombardi Vallauri, oltre ad avere la cattedra di Filosofia del Diritto nell'Università di Firenze, era incaricato annualmente a contratto, da un ventennio, dello stesso insegnamento nell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Presentò regolarmente domanda per l'anno accademico 1998-1999¹³, ma la stessa non poté essere considerata: il Preside della Facoltà di Giurisprudenza aveva infatti comunicato al Consiglio di facoltà di aver ricevuto dal Rettore una lettera con la quale gli si riferiva che la Congregazione per l'Educazione Cattolica aveva ritenuto che Lombardi Vallauri, in ragione del contenuto di taluni suoi scritti e del suo insegnamento nell'ambito del corso di Filosofia del Diritto, non dovesse continuare a insegnare presso l'Università Cattolica. Era dunque stato rifiutato il gradimento previsto dall'art. 10, comma 3, della l. n. 121/1985¹⁴.

Il Professore impugnò quindi dinanzi al TAR il provvedimento di esclusione dalla procedura lamentando *a)* il vizio di eccesso di potere determinato dall'assenza di un'idonea motivazione dell'atto riportante i contenuti della valutazione espressa dall'autorità ecclesiastica, *b)* la lesione dell'autonomia spettante costituzionalmente all'Università anche nei confronti della Santa Sede determinata dall'accettazione acritica delle valutazioni apodittiche della Congregazione e *c)* la lesione della libertà di insegnamento e di ricerca scientifica determinata dal far dipendere la nomina a docente da un insindacabile gradimento di un soggetto terzo rispetto all'ordinamento giuridico italiano.

Il giudice amministrativo respinse il ricorso appoggiandosi da una parte alle determinazioni della giurisprudenza costituzionale, dall'altro derubricando il gradimento a fatto giuridico insindacabile dagli organi dello Stato: secondo il TAR Lombar-

¹³ Dopo che per l'anno accademico 1997-1998 il corso veniva sospeso e fatto slittare nei piani di studio ad anno successivo al primo su richiesta formulata dalla Congregazione della Santa Sede per l'Educazione Cattolica «che annunciava l'apertura di un'indagine su segnalazioni riguardanti alcuni scritti e l'insegnamento di filosofia del diritto svolto dal professore Luigi Lombardi Vallauri» (M. LUGLI, *Sul «caso» Lombardi Vallauri: il problema della libertà di insegnamento in Italia*, in «Bioetica», 4, 2002, p. 796). La ricostruzione della vicenda con molti dettagli è naturalmente presente nella decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo nelle pagine da 1 a 5: disponibile in italiano su http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/sentenza/testo_integrale_sentenzas/000/000/313/LOMBARDI_VALLAURI.pdf, 24 febbraio 2016.

¹⁴ Cfr. LUGLI, *Sul «caso» Lombardi Vallauri*, cit., p. 796.

dia¹⁵ nell'art. 10, comma 3, non era presente alcun obbligo di motivazione e ciò stava a significare che la decisione della Santa Sede non fosse in alcun modo sindacabile e fosse viceversa un semplice fatto di cui prendere atto; d'altra parte la questione che si basava sulla lesione dei principî costituzionali in tema di libertà *nella* scuola veniva rapidamente respinta attraverso l'utilizzo del precedente costituzionale sul *Caso Cordero*.

La successiva impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato non sortiva alcun effetto: con la sentenza della VI sezione n. 1762/2005¹⁶ i giudici di Palazzo Spada confermavano la decisione del TAR considerando il gradimento un fatto estraneo all'ordinamento italiano non sindacabile in virtù del principio della separazione degli ordini (che vieta che le valutazioni dell'autorità ecclesiastica siano sindacabili dalle autorità repubblicane) e della libertà dei privati di fondare scuole ideologicamente orientate capaci di comprimere la libertà individuale dei docenti, come statuito a suo tempo dalla Corte costituzionale¹⁷.

In realtà, come si è fatto notare, una diversa interpretazione delle norme concordatarie avrebbe potuto condurre a esiti differenti: l'efficacia delle sentenze e dei provvedimenti emanati dalle autorità confessionali nei confronti di religiosi o ecclesiastici

¹⁵ TAR Lombardia, sez. II, n. 7027/2001, in «Tribunali amministrativi regionali», XXVII, I, 2001, 5, pp. 4059 ss., nonché in www.olir.it. Per un approfondito commento critico v. L. ZANNOTTI, *Quando manca la libertà nella scuola. Una riflessione dopo l'ennesimo caso di dissenso dentro l'Università cattolica*, in «Dir. eccl.», 1, 1999, pp. 1057 ss.

¹⁶ In «Quad. dir. pol. eccl.», 3, 2005, pp. 803 ss. (e in www.olir.it), con nota di L. PEDULLÀ, *Il «gradimento» dell'autorità ecclesiastica costituisce presupposto di legittimità della nomina del docente dell'Università Cattolica del Sacro Cuore* (pp. 788 e ss.). Sulla decisione cfr. F. ONIDA, *Ultime considerazioni sul caso Lombardi c. Università Cattolica*, in www.olir.it; M. MANCO, *La libertà dei docenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. (A proposito di una recente sentenza)*, in E. VITALI (a cura di), *Problematiche attuali del diritto di libertà religiosa*, Milano, 2005, pp. 87 ss. (e in www.olir.it); G. PICICHÉ, *La tutela dell'identità religiosa dei centri educativi e la libertà religiosa*, in «Ius Ecclesiae», 2, 2005 pp. 603 ss.

¹⁷ Anche se in qualche maniera lasciava aperta una possibile diversa lettura per i casi di vero e proprio licenziamento: il Supremo consesso infatti, nel respingere la doglianza riguardante la carenza di motivazione dell'atto di estromissione, distingueva il *Caso Cordero* dal *Caso Lombardi Vallauri* facendo notare che «nella specie, il Consiglio di Facoltà non ha disposto la rimozione dall'incarico di docente, né ha adottato un provvedimento avente *lato sensu* natura sanzionatoria, ma si è limitato a prendere atto della non valutabilità di una domanda dell'interessato volta al conferimento dell'incarico» (Punto 5.2 del Considerato in diritto, ultimo capoverso).

«debbono essere compatibili con i diritti costituzionali garantiti ai cittadini italiani, primo fra tutti quel diritto a una giusta procedura di contestazione che pare ascrivibile al novero delle garanzie tutelate dai principi supremi del nostro ordinamento costituzionale»¹⁸. Così come è necessario che le sentenze di nullità canonica del matrimonio passino per il procedimento di delibazione ad opera della Corte d'appello¹⁹. Non si comprende dunque perché i docenti dell'Università Cattolica, che è pure una persona giuridica pubblica, debbano essere i soli a non avere alcuna garanzia.

D'altra parte, almeno la verifica della connotazione 'religiosa' del fattore motivante l'esclusione del gradimento avrebbe dovuto essere effettuata per evitare che sotto quella qualificazione si celassero intenti punitivi scaturenti da tutt'altre motivazioni²⁰.

E, comunque, con riferimento alla tematica delle organizzazioni di tendenza, si era fatto notare già a proposito del *Caso*

¹⁸ LUGLI, *Sul «caso» Lombardi Vallauri*, cit., p. 799, che ricorda pure come «proprio il *Codex juris canonici* del 1983, al can. 810, § I, prevede che gli statuti delle università cattoliche possano disporre circa la rimozione dei docenti, i quali siano venuti meno ai requisiti di ammissione, solo *servato modo procedendi*».

¹⁹ Questa novità prevista dall'Accordo del 1984, come è noto, fu una diretta conseguenza della dichiarazione di incostituzionalità della precedente normativa concordataria posta in essere dalla sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 1982 (in «Giur. cost.», 1982, pp. 138 ss.), normativa considerata illegittima costituzionalmente per lesione del principio supremo dell'ordinamento costituzionale di cui all'art. 24 Cost. «nella parte in cui le norme suddette non prevedono che alla Corte di appello spetta accertare che nel procedimento innanzi ai tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio a difesa dei propri diritti».

²⁰ Lo sottolinea efficacemente MANCO, *La libertà dei docenti dell'Università cattolica del Sacro Cuore*, cit., p. 12 della versione presente in www.olir.it, laddove fa notare che se il giudice, «senza ovviamente avventurarsi in disquisizioni teologiche, deve vagliare la natura religiosa (e non morale) dell'elemento ostativo al rilascio (o alla conferma) del gradimento, è logicamente necessario che venga resa una motivazione sul punto (...) l'obbligo di motivazione in punto di esigenze religiose non adempie solo alla funzione di evitare censure di legittimità costituzionale della disciplina (in rapporto al diritto di difesa del singolo docente), ma – più a monte – a quella di far sì che la lettera ex art. 10 n. 3 dell'Accordo possa trovare concreta applicazione non pare possa dedursi in dubbio che una lettura costituzionalmente orientata esiga la piena applicazione di tale principio, attraverso la verifica del rispetto del contraddittorio, di cui è presupposto una contestazione precisa e motivata».

Cordero che un sindacato è sempre esistito²¹; e a partire dal noto caso del licenziamento dichiarato nullo dell'insegnante di educazione fisica²² in una scuola cattolica per assenza di incidenza sulla tendenza dell'insegnamento impartito, la Cassazione ha distinto fra mansioni neutrali e mansioni ideologicamente orientate, lasciandosi quindi uno spazio di sindacato e obbligando a dimostrare l'incidenza stessa in giudizio²³.

4. Lombardi Vallauri c. Italia: la centralità degli aspetti processuali

Come è noto, la battaglia è poi proseguita a Strasburgo: Luigi Lombardi Vallauri ha infatti proposto ricorso, esauriti i rimedi interni, alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Dinanzi alla CEDU il ricorrente ha deliberatamente escluso di proporre profili di merito – anche se i parametri indicati, ossia gli artt. 9 e 10, si sarebbero prestati allo scopo –, concentrando le censure dal punto di vista processual-procedurale – in buona sostanza, di ogni parametro invocato è stata lamentata una violazione ascrivibile comunque a una lesione dell'art. 6 –: non si è messo dunque in questione il fatto che la legge italiana preveda che le nomine degli insegnanti dell'Università cattolica siano subordinate al gradimento dell'autorità ecclesiastica, lamentando esclusivamente che la procedura dinanzi alla Congregazione sia stata condotta senza contraddittorio e che il Consiglio di Facoltà abbia ommesso di indicare gli aspetti delle sue opinioni che sarebbero stati in contraddizione con la dottrina cattolica²⁴.

La Corte, dunque, pur non potendo scalfire formalmente l'assetto del diritto italiano sul punto, ha comunque richiesto garanzie che la Corte costituzionale non si era minimamente impegnata a elaborare: dopo aver ricostruito i principi ispiratori

²¹ JEMOLO, *Perplexità su una sentenza*, cit., c. 11, che sottolineava come «in vertenze di risoluzione del contratto che lega un professionista ad un giornale, per essersi posto contro le direttive di questo, non si è mai negato al magistrato di giudicare sul merito».

²² Cass. civ., 16 giugno 1994 n. 5832, in «Foro it.», 1995, I, c. 875 ss.

²³ Sul punto cfr. almeno A. VISCOMI, *Organizzazioni eticamente fondate: brevi osservazioni dal punto di vista del diritto del lavoro*, in N. FIORITA - A. VISCOMI, *Istruzione e libertà religiosa. Le scuole delle organizzazioni di tendenza*, Soveria Mannelli, 2010, pp. 103 ss.

²⁴ Paragrafo 34 della decisione.

della propria giurisprudenza in materia di libertà di espressione e aver ribadito che tale libertà costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica, che essa copre non soltanto le idee innocue ma altresì quelle che siano in grado di urtare la sensibilità altrui, che le sue restrizioni sono legittime solo quando siano fondate sull'esistenza di un bisogno sociale imperioso e che il margine di apprezzamento di cui godono gli Stati membri nel valutare la necessità di una restrizione è soggetto a sua volta a un rigoroso sindacato in sede europea, volto ad accertare l'esistenza di uno scopo legittimo e la proporzionalità tra quello e la limitazione della libertà²⁵, la CEDU ha impostato la questione alla stregua di una necessità di bilanciamento tra due diritti di libertà potenzialmente in conflitto tra loro, cioè *quello del docente di trasmettere contenuti ispirati alle proprie convinzioni e quello dell'istituzione universitaria di dispensare esclusivamente insegnamenti conformi al proprio orientamento religioso*.

Nel valutare la ragionevolezza del bilanciamento che era stato dato in concreto nella vicenda essa ha ritenuto che l'interesse dell'Università di dispensare un insegnamento ispirato a una dottrina *non possa estendersi fino ad attentare alla sostanza stessa delle garanzie procedurali cui l'insegnante ha diritto sulla base dell'art. 10 della CEDU*²⁶, essendo necessaria l'instaurazione di un *contraddittorio* per verificare *la sussistenza del legame esistente tra le opinioni personali e l'attività di insegnamento*, cioè i riflessi delle prime sulla seconda.

La condanna dell'operato dei giudici amministrativi e del Consiglio di facoltà – e dunque dello Stato italiano – è stata quindi inevitabile dal momento che nessun sindacato era stato esercitato.

²⁵ Si vedano i paragrafi da 38 a 46 della decisione.

²⁶ V. i paragrafi da 47 a 55: la Corte sottolinea come «nella decisione di non prendere in esame la candidatura del ricorrente, il Consiglio di facoltà non ha comunicato a quest'ultimo (né ha valutato) in quale misura le pretese opinioni eterodosse contestate al ricorrente si ripercuotessero sulla sua attività di insegnamento e, di conseguenza, come potessero contrastare con l'interesse dell'Università a dispensare un insegnamento ispirato alle convinzioni religiose che le sono proprie»; e come la missiva della Congregazione alla Facoltà fosse di carattere vago e incerto, così come del colloquio con Lombardi Vallauri non risultasse alcun resoconto ufficiale.

E sotto questo aspetto è stata accolta anche l'ulteriore doglianza basata sulla violazione dell'art. 6, considerando poi assorbiti i restanti profili²⁷.

La decisione è stata criticata da alcuni sia sotto il profilo della delicatezza del giudizio che dovrebbero operare gli organi dello Stato, che potrebbe in sostanza portare alla sovrapposizione di due giudizi che dovrebbero rimanere distinti in virtù del principio di separazione degli ordini²⁸, sia sotto quello dell'equiparazione di chi presenta una domanda annuale con chi è in servizio a tempo indeterminato²⁹; ed è stata oggetto di opinione dissenziente da parte del giudice Cabral Barreto³⁰.

Ma pur nella plausibilità di tali argomentazioni critiche non si può non sottolineare che la decisione è semplicemente l'applicazione di principi basilari del diritto del lavoro da sempre riconosciuti nel nostro ordinamento: da una parte può essere considerato ragionevole ritenere, come ha fatto la Corte, che il

²⁷ La decisione è stata oggetto di numerosi commenti: si vedano M. TOSCANO, *Nuovi segnali di crisi: i casi Lombardi Vallauri e Lautsi davanti alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo*, in http://www.statoechiase.it/images/stories/-2010.5/toscano_i_casi_lombardim.pdf, 24 febbraio 2016 (maggio 2010); V. FIORILLO, *Extra iudicium nulla salus. La Santa Sede, l'Italia e le garanzie procedurali secondo i giudici di Strasburgo*, in «Dir. pubbl. comp. eur.», 1, 2010, pp. 186 ss.; A. SITZIA, *Libertà della (e nella) Università Cattolica secondo la Corte di Strasburgo. Ovvero: il problema delle garanzie procedurali e della motivazione del mancato gradimento dell'Autorità Ecclesiastica alla nomina dei docenti*, in «Nuova giur. civ.», I, 2010, pp. 525 ss.; M. CANONICO, *Il delicato equilibrio tra libertà della scuola e libertà di insegnamento messo in crisi dalla Corte europea dei diritti dell'uomo*, in AA.VV., *Aequitas sive deus. Scritti in onore di Rinaldo Bertolino*, vol. I, Torino, 2011, pp. 634 e ss.

²⁸ Cfr. M. MASSA, *Lombardi Vallauri c. Italia: due sfere di libertà ed un confine evanescente*, in «Quad. cost.», 1, 2010, p. 142 e ss.

²⁹ Cfr. S. COGLIEVINA - M. C. RUSCAZIO, *Libertà di insegnamento nelle università di tendenza: una singolare lettura della Corte, tra ragioni procedurali e diritti sostanziali. Il caso «Lombardi Vallauri c. Italia»*, in R. MAZZOLA (a cura di), *Diritto e religione in Europa. Rapporto sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di libertà religiosa*, Bologna, 2012, p. 198.

³⁰ Nel Paragrafo 1 dell'Opinione dissenziente si legge: «la verità è che il legame del ricorrente con l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano era precario, assoggettato ad una valutazione annuale, quindi ben diverso dalla situazione stabile e permanente che contraddistingue i pubblici dipendenti». Nel Paragrafo 2 invece: «Il nesso di causalità tra gli orientamenti del candidato e il suo insegnamento, anche volendo fare appello alle regole di esperienza presenti nella teoria della causalità adeguata, sarà difficile se non impossibile da individuare in quanto la situazione richiede un pronostico sul comportamento di una persona e una valutazione dei suoi requisiti».

rinnovo dell'incarico per un ventennio, unito alla unanime considerazione positiva espressa dal Consiglio di facoltà sulla qualità scientifica di Lombardi Vallauri, avesse determinato una situazione talmente stabile da poter essere paragonata a un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 'mascherato'³¹. Dall'altra, nel nostro ordinamento non si è mai negato il controllo giurisdizionale in caso di licenziamento per motivi ideologici nelle organizzazioni di tendenza. Tutto questo assume maggior valore e risalto nel contesto normativo del nuovo Concordato, dove si è valorizzato il principio supremo di cui all'art. 24 Cost. prevedendone esplicitamente in molti casi il rispetto, e alla luce del precedente rappresentato dal *Caso Pellegrini* del 2001, nel quale la CEDU, nel sindacare la violazione dell'art. 6 da parte dello Stato italiano nel procedimento di delibazione della sentenza di nullità matrimoniale canonica, aveva già condannato il nostro paese per assenza di un controllo effettivo del rispetto dei principi del giusto processo nel caso di atti provenienti da ordinamenti esterni e incidenti su situazioni soggettive dei cittadini.

5. Epilogo: vittoria di Pirro o riscossa della libertà di insegnamento?

La vittoria di Strasburgo, tutta centrata sugli aspetti procedurali, è una vittoria di Pirro o siamo in presenza di una novità veramente apprezzabile?

Se da una parte è certo che la CEDU non abbia messo in discussione l'assetto del diritto concordatario italiano sul punto e abbia manifestato un formale ossequio alla sentenza della Corte costituzionale sul *Caso Cordero*, dall'altra è evidente che la decisione contiene novità sostanziali e foriere di possibili sviluppi nel senso di una riscossa vera e propria della libertà nella scuola³².

³¹ Cfr. il Paragrafo 38 della decisione.

³² Non pare essere un caso infatti che coloro che hanno criticato la decisione abbiano avvertito che la sostanza della stessa potrebbe essere innovativa anche sotto questo profilo: «essa, formalmente, non muove alcuna critica alla normativa nazionale di derivazione pattizia in materia di nomine dei docenti dell'Università Cattolica, in cui è cristallizzato un aspetto delle relazioni fra Stato italiano e Chiesa cattolica; ma di fatto perviene allo stesso risultato di una contestazione diretta, nella misura in cui si censurano le conseguenze

La Corte ha infatti messo ben più di un limite all'esercizio di un potere che la Consulta aveva invece riconosciuto come completamente libero o che, comunque, non aveva circondato della benché minima cautela: l'art. 10, comma 3, della l. n. 121/1985 deve essere ora letto, alla luce dell'art. 117, comma 1, Cost., in armonia con le statuizioni della sentenza *Lombardi Vallauri c. Italia*; colui nei confronti del quale si deve manifestare il gradimento ha diritto a un pieno contraddittorio sul punto in tutte le sedi, e il rispetto di tale diritto deve essere verificato giurisdizionalmente³³.

La CEDU ha poi detto a chiare lettere che siamo in presenza di una fattispecie di accesso all'impiego presso una persona giuridica pubblica: ma allora c'è veramente da chiedersi come si possa continuare a sostenere la possibilità che tale ente possa avere una ispirazione ideologica di parte e torna la possibilità di chiamare in causa l'art. 51 Cost. che non sembra ammettere eccezioni per quanto riguarda la parità di trattamento nell'accesso al pubblico impiego³⁴.

Prendendo poi sul serio il sindacato sulla dimostrazione del legame fra le opinioni del docente e il suo insegnamento, ci si può infine domandare se un gradimento basato su motivi religiosi possa essere pertinente rispetto a materie insegnate in una facoltà giuridica: l'esame potrebbe farsi molto penetrante giungendo a escludere tale nesso in ragione della caratterizzazione tecnica dell'attività, per non parlare poi della possibile valorizzazione dello stretto legame, quanto meno a livello universitario, tra libertà della ricerca scientifica e libertà d'insegnamento, cosa che dovrebbe portare a escludere vincoli ideologici imposti da autorità di qualsiasi tipo ai titolari delle stesse, che sono sempre i singoli docenti. Insomma, la libertà dei privati di fondare scuole dovrebbe essere intesa alla luce di questo dato fondamentale come «libertà di fondare scuole libere» e non come

dell'applicazione di tale normativa» (così COGLIEVINA - RUSCAZIO, *Libertà di insegnamento nelle università di tendenza*, cit., p. 211).

³³ Stessa cosa deve probabilmente dirsi per altri rapporti di lavoro assimilabili dove è necessario essere in possesso del gradimento dell'autorità ecclesiastica: insegnanti di religione, cappellani militari, carcerari, ecc. (indicazioni in tal senso in TOSCANO, *Nuovi segnali di crisi*, cit., pp. 31 ss., in particolare poi nota 64).

³⁴ V. la prospettazione in tal senso di Giuseppe Caputo in relazione al *Caso Cordero* già richiamata *supra* in nota 7.

«libertà di fondare scuole totalitarie o settarie»³⁵, a maggior ragione quando si tratta di università che rilasciano titoli di studio aventi valore legale e i cui docenti fanno parte dell'organico docente statale, partecipando altresì come commissari ai concorsi per l'assegnazione di posti in altre università pubbliche³⁶.

La battaglia per la libertà nella scuola, dunque, non è certo terminata, ma il contributo, scientifico e umano, di Luigi Lombardi Vallauri ha segnato sicuramente una tappa verso una possibile futura vittoria.

³⁵ LOMBARDI VALLAURI, *Lesione di diritti umani fondamentali da parte del Concordato*, cit., p. 7 della versione online.

³⁶ Riflessioni sul punto in JEMOLO, *Perplexità su una sentenza*, cit., c. 9, e in L. ZANNOTTI, *Initium sapientiae timor Domini: la problematica presenza dei docenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore nelle commissioni di concorso pubblico per l'insegnamento del Diritto ecclesiastico e del Diritto canonico*, in http://www.statoechiese.it/images/stories/2014.3/zannottim_initium.pdf, 24 febbraio 2016, 11, 2014 (24 marzo 2014).